

PAR CONDICIO & SISTEMA RADIO TELEVISIVO LOCALE

La comunicazione
nel periodo elettorale

**AMMINISTRATIVE
e REFERENDUM**

2025



PAR CONDICIO & SISTEMA RADIO TELEVISIVO LOCALE

La comunicazione nel periodo elettorale

Elezioni Amministrative
25-26 maggio 2025
e Referendum Popolari Abrogativi
8-9 giugno 2025

Presidente:

Andrea Peria Giaconia

Commissari:

Salvatore Li Castri

Aldo Mantineo

Ugo Piazza

Luigi Sarullo

L'obiettivo principale è lo stesso che ha animato la stampa di questo vademecum sin dalla prima edizione avvenuta nel 2023: essere uno strumento di agevole e pronta consultazione in occasione delle consultazioni elettorali, indicando in maniera sintetica e schematica adempimenti e scadenze. Un appuntamento ormai consolidato e che quest'anno torna in vista delle elezioni amministrative in nove Comuni della Sicilia, in programma il 25 e 26 maggio 2025, e dei Referendum Popolari Abrogativi che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2025 (data nella quale si terranno anche gli eventuali ballottaggi delle Amministrative). Un'agile pubblicazione che vuol aiutare i giornalisti e i comunicatori (ma non soltanto loro...) a orientarsi in quel complesso di disposizioni, leggi, decreti, codici di autoregolamentazione e regolamenti che concorrono a costituire l'articolato sistema che va sotto il nome di par condicio. Una serie di disposizioni che qui vengono ridotte – come già detto con inevitabili schematizzazioni – a pochi principi-base di semplice lettura e immediata comprensione. Ci piace immaginare questo nostro lavoro come una bussola che possa aiutare a tracciare la rotta corretta nella navigazione tra opportunità e obblighi che caratterizzano il rapporto tra pubblico e sistema radiotelevisivo locale in un periodo considerato, di norma, assai delicato qual è quello di una consultazione elettorale. Il piatto forte resta la legge 28 del 22 febbraio 2000 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e

referendarie e per la comunicazione politica" (la così detta legge della par condicio) che all'alba del nuovo millennio vide la luce con l'intento di disciplinare la comunicazione politica nelle campagne elettorali. Oggi, venticinque anni dopo, quella legge concepita in un'era analogica nella quale il digitale era poco più che uno scenario futurista e il sistema dell'informazione si basava saldamente sul duopolio giornali - radiotv, mostra per intero la sua... età e reclama un profondo ammodernamento. La comunicazione è profondamente cambiata non solo rispetto ad allora ma anche rispetto a una quindicina di anni fa, da quando cioè gli smartphone e l'universo dei social hanno fatto ingresso sempre più prepotentemente nella nostra quotidianità. Non è certo un caso che anche l'AGCOM da tempo abbia avanzato una specifica segnalazione al Governo per la revisione della normativa in materia di comunicazione politica e di accesso ai mezzi di informazione. In attesa che tale revisione venga fatta, lo strumento che sembra più adeguato che il Corecom Sicilia oggi possa offrire sia quello della condivisione della conoscenza, della chiara e inequivocabile indicazione dei principi-base ai quali attenersi. Da qui vengono queste pagine che, auspichiamo, possano essere prezioso alleato di chiunque condivida con noi l'esigenza di garantire un'informazione accuratamente verificata.

Andrea Peria Giaconia
Presidente Corecom Sicilia

LEGGE 249/1997

Tra le varie funzioni dei Corecom, c'è quella di vigilare sul rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, della normativa in materia di **par condicio** in periodo elettorale.

Principali compiti dei Corecom in periodo elettorale

I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), in qualità di organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successivo art. 13, co. 1 del decreto legislativo n. 177 del 2005 - Testo Unico della radiotelevisione), hanno, tra le varie funzioni, quella di vigilare sul rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, della normativa in materia di par condicio in periodo elettorale.

La funzione di vigilanza e controllo riguarda altresì l'attività radiotelevisiva della sede Rai regionale, nonché alcuni aspetti della comunicazione a mezzo stampa (come ad esempio le modalità di diffusione dei sondaggi).

In periodo elettorale, alla citata normativa di riferimento si aggiunge la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni di attuazione dettate dalle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la Rai regionale e da quelle dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le emittenti radiotelevisive locali. In estrema sintesi, per quanto riguarda il Servizio

Pubblico, il Corecom, oltre alla già citata vigilanza, collabora alla fissazione dei calendari delle Tribune politiche, mantiene i contatti con i partiti per l'organizzazione delle stesse, gestisce e pianifica la trasmissione dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG).

Per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali l'aspetto principale riguarda la calendarizzazione dei MAG, il controllo della parità d'accesso nei programmi di comunicazione politica e della neutralità politica nei programmi di informazione.

Nel caso di violazioni della normativa, il Corecom apre un procedimento istruttorio che può portare, nei casi più gravi, alla segnalazione all'AGCOM per le eventuali sanzioni. Tali procedimenti, per ovvie ragioni, devono aprirsi e concludersi in tempi estremamente brevi (24 - 48 ore).

Oltre a questi compiti direttamente ricavabili dalle norme, ne va segnalato un altro egualmente importante, che riguarda il ruolo di "intermediario" che il Corecom svolge tra i rappresentanti delle liste elettorali e le emittenti, e che si traduce in un costante lavoro sia di consulenza sulle più svariate problematiche e questioni che entrambi i soggetti pongono, sia di informazione attraverso l'emissione di numerosi comunicati stampa o contattando direttamente i soggetti interessati.



Principali riferimenti normativi

La normativa sulla "par condicio" promuove e disciplina l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici. Anche in ambito locale, le emittenti radiofoniche e televisive devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità sia nei programmi di informazione che nei programmi di comunicazione politica.

Con la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" per la prima volta viene introdotta in Italia una disciplina strutturata ed articolata della materia, fino ad allora affidata ad interventi normativi privi di quel carattere di sistematicità presente invece in tale normativa.

Le cose mutano in maniera sostanziale, per il settore locale, con la legge 6 novembre 2003, n. 313. Questa legge, attraverso la previsione dell'approvazione di un Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, crea una netta divergenza tra la disciplina locale e quella nazionale.

Tale Codice dopo esser stato ratificato dall'AGCOM con la delibera 30 marzo 2004, n. 43/04/CSP, è stato recepito nel Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. La disciplina nazionale rimane sostanzialmente immutata, mentre per le emittenti locali si assiste ad una vera e propria deregulation, attraverso l'abrogazione di quasi tutte quelle parti della legge 28/2000 che riguardavano le emittenti locali.

Permangono poche "limitazioni", tra le quali la separazione tra informazione e comunicazione politica (quest'ultima rimane sostanzialmente invariata); ma se l'informazione rimane ancorata ai concetti di imparzialità e obiettività ed al divieto di fornire indicazioni o preferenze di voto, la possibilità di invitare esponenti politici non incontra più limiti espliciti.

Per quanto riguarda invece i "messaggi autogestiti a pagamento", la liberalizzazione è totale, in quanto cade la disposizione che vincolava le emittenti che programmano messaggi a pagamento a trasmettere messaggi gratuiti e quella che imponeva precisi limiti di durata legando il contenuto dei messaggi alla "motivata esposizione" di un programma politico. L'unico sostanziale vincolo è la parità di offerta economica, da parte delle radio e televisioni locali, per tutti i soggetti politici che intendono far trasmettere messaggi a pagamento.

GLI ADEMPIMENTI VERSO IL VOTO

Elezioni Amministrative





Referendum Popolari Abrogativi



REPUBBLICA ITALIANA

**Su indicazione di AGCOM,
Le delibere che disciplinano
la campagna elettorale sono:**

 **122/24/CONS**

 **102/25/CONS**

Data presentazione candidature:

 **25 aprile 2025 - 30 aprile 2025**

(fra le ore 8.00 del 40° giorno
e le ore 20.00 del 39° giorno)

**Ultimo giorno per trasmissione
programmi di comunicazione politica:**

 **ore 23:59 del 23 maggio 2025**

 **ore 23:59 del 6 giugno 2025**

Adesione trasmissione MAG/1*

 **RN entro il 14 aprile 2025**

 **EC entro il 23 aprile 2025**

Adesione trasmissione MAG/3

 **RN entro il 19 aprile 2025**

 **EC entro il 7 maggio 2025**

- **Entro il termine indicato, le emittenti radiotelevisive locali** che intendono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti devono rendere pubblica la loro volontà mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e devono inviare al Corecom la loro adesione tramite il modello MAG/1/RN per il referendum e il modello MAG/1/EC per le Elezioni Amministrative.
- **Dal giorno successivo al termine di presentazione delle candidature (25° giorno prima delle elezioni) i soggetti politici interessati** devono trasmettere, alle emittenti aderenti e al Corecom, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste, compilando il modello relativo MAG/3/RN per il referendum e il modello MAG/3/EC per le Elezioni Amministrative.

**Termine indicativo non perentorio*

MAG E MAP COSA SONO?

I Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG), gestiti totalmente dai soggetti politici, sono spazi dedicati alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi, che le emittenti radiotelevisive (escluse le web tv anche se iscritte al registro stampa) possono trasmettere, a titolo gratuito. Sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici.

Il numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti deve essere ripartito fra:

candidati alla carica di sindaco;
liste e coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Devono avere una durata compresa tra **1 e 3 minuti** per le emittenti televisive e tra **30 e 90 secondi** per le emittenti radiofoniche;

non possono interrompere altri programmi né essere interrotti; sono collocati in appositi contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, fino a un massimo di 4 contenitori per ogni giornata di programmazione, uno per ciascuna delle fasce orarie stabilite: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 12:00 - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta fascia 7:00 - 8:59.

I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge ed ogni messaggio e, per tutta la durata, deve recare la dicitura "messaggio elettorale gratuito", con l'indicazione del soggetto politico committente.

Per le emittenti radiofoniche il messaggio deve essere preceduto da un annuncio audio del medesimo tenore.

Come ottenere il rimborso?

Le emittenti aderenti che trasmettono messaggi autogestiti gratuiti riceveranno un rimborso da parte dello Stato, attraverso i Corecom; il suddetto rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse disponibili. Il rimborso verrà erogato per gli spazi effettivamente utilizzati. È da ritenere ammissibile la richiesta di rimborso da parte di un fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale autorizzato a trasmettere in un territorio regionale diverso da quello della sede legale.

Per Messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP)

si intende "ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di un'opinione politica" realizzato seguendo i criteri indicati nel codice di autoregolamentazione stesso. Per i MAP - la natura dei quali viene associata a quella degli spot pubblicitari - non trovano applicazione i rigidi limiti fissati dal legislatore nell'art. 4 della legge n. 28/2000 ad esempio per ciò che attiene alla durata massima (che dovrà comunque essere coerente con le finalità del messaggio e la natura dello stesso), alla previsione della loro trasmissione in contenitori, all'inserimento (a determinate condizioni) anche all'interno di notiziari. Gli unici limiti applicabili ai MAP riguardano, in sintesi, la parità di trattamento tra tutti i soggetti politici in relazione all'offerta degli spazi, le tariffe di accesso, le condizioni temporali di prenotazione e ogni altro elemento tecnico rilevante per la fruizione degli stessi. Inoltre la messa in onda dei MAP, deve essere accompagnata, nel caso della tv, dall'indicazione "Messaggio politico a pagamento", e nel caso della radio deve essere preceduto e seguito dall'annuncio "Messaggio elettorale a pagamento". In entrambi si deve indicare il soggetto committente.



PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA

Per "programma di comunicazione politica", ai sensi dell'art. 2 della legge 28/2000, si intende "la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche"; più specificatamente, si intendono: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni e assicurino imparzialità e pari opportunità durante i confronti tra i soggetti politici della competizione elettorale oggetto del programma (definiti all'art. 2 delle delibere dell'AGCOM n. 102/25/CONS per i Referendum e n. 122/24/CONS per le elezioni Amministrative), anche se conseguiti nel corso di un ciclo di trasmissioni, purché ciascuna trasmissione abbia stessa visibilità e analoghe opportunità di ascolto. Alle trasmissioni di comunicazione politica possono partecipare anche giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando sempre imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; tuttavia, l'eventuale assenza di un soggetto politico, invitato alla trasmissione,



Tali disposizioni si applicano anche alle web tv iscritte al registro della stampa e ai giornali online che abbiano "finestre" video

non pregiudica l'intervento degli altri soggetti politici, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante; comunque, nel corso della trasmissione, deve essere fatta esplicita menzione delle eventuali assenze. Possono partecipare a tali programmi soltanto i soggetti politici della competizione elettorale in questione. Non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è altresì consentito, durante lo svolgimento di tali programmi, alcun riferimento. La parità di condizioni deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i soggetti politici specificati nell'art. 2, comma 2 delle delibere AGCOM n. 102/25/CONS per i Referendum e n. 122/24/CONS per le elezioni Amministrative.

La partecipazione a tali programmi è gratuita.

I "programmi di comunicazione politica" possono essere trasmessi tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale. Sono collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale (programmazione per 15 giorni), tra le ore 7:00 e le ore 24:00 della stessa giornata dalle emittenti televisive locali e tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali, in modo da garantire equità e parità di trattamento tra i soggetti politici, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I relativi calendari devono essere trasmessi al Corecom almeno 7 giorni prima della messa in onda.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Per **"programma di informazione"** si intendono:

il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

In tali programmi le emittenti - incluse le web tv iscritte al registro della stampa e ai giornali online che abbiano "finestre" video - devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità; devono, altresì, garantire l'equità, la correttezza, l'equilibrio, la lealtà, la pluralità dei punti di vista e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta salva, per l'emittente, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. In periodo elettorale, nei "programmi di informazione", e in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quella di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto e tutti - direttori dei programmi, registi, conduttori, ospiti, pubblico, ecc. - devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

I telegiornali devono conformarsi al criterio della parità di trattamento, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga.



LA PAR CONDICIO IN DIECI PUNTI

01.

L'informazione

I telegiornali, i giornali radio ed i notiziari devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità; è inoltre vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

02.

La comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Sul punto si veda la lista delle FAQ pubblicata sul sito www.agcom.it

03.

La comunicazione politica

I programmi di comunicazione politica nelle emittenti locali non sono obbligatori, ma se un'emittente decide di realizzarli devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Il calendario di tali programmi va comunicato al Corecom Sicilia con cadenza quindicinale. L'assenza di un soggetto politico regolarmente invitato non pregiudica la messa in onda della trasmissione.

04.

I Messaggi autogestiti gratuiti (MAG)

Le radio e tv locali che desiderano dare la propria adesione alla trasmissione di MAG devono comunicare tale intenzione con un apposito cartello da trasmettere nella fascia di maggior ascolto; a tale scopo si può utilizzare il modello MAG/1, una copia del quale deve essere inviata al Corecom Sicilia. Per comunicare qualsiasi variazione si potrà utilizzare il modello MAG/2. L'ordine di trasmissione dei MAG sarà stabilito dal Corecom con sorteggio. I Messaggi dovranno riportare le diciture regolamentari e rispettare i limiti di durata stabiliti dalla legge.

05.

Candidati, soggetti politici e MAG

I candidati e i soggetti politici che intendono avvalersi degli spazi concessi dalle emittenti radiotelevisive private per la trasmissione dei MAG dovranno inviare le loro richieste, sottoscritte dal rappresentante elettorale, al Corecom Sicilia. Lo stesso modello inviato al Corecom Sicilia dovrà essere inviato anche alle emittenti radiotelevisive attraverso le quali si vogliono trasmettere i messaggi; i nomi delle emittenti autorizzate ed i relativi recapiti saranno resi disponibili, in occasione degli appuntamenti elettorali, sul sito del Corecom Sicilia all'indirizzo www.corecomsicilia.it nella pagina dedicata alla Par condicio. Si ricorda che la gratuità riguarda lo spazio concesso dalle emittenti ma non i costi di realizzazione del messaggio.

LA PAR CONDICIO IN DIECI PUNTI

06.

Servizio pubblico regionale RAI e MAG

I candidati e i soggetti politici intenzionati ad usufruire, in occasione degli appuntamenti elettorali, degli spazi messi a disposizione dalla Rai per la trasmissione di Messaggi autogestiti gratuiti dovranno inviare le loro richieste alla Sede regionale della Rai, entro le date che saranno di volta in volta comunicate dal Corecom Sicilia attraverso gli appositi comunicati stampa, che saranno contestualmente pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.corecomsicilia.it, nella pagina dedicata alla par condicio.

07.

I Messaggi autogestiti a pagamento (MAP)

Le emittenti che desiderano trasmettere MAP devono comunicare tale intenzione con un apposito cartello da trasmettere nella fascia di maggior ascolto per tre giorni consecutivi; anche i MAP dovranno riportare le diciture regolamentari ma non sono soggetti a limiti di durata né di contenuto. Sulla trasmissione di MAP non vi è obbligo di comunicazione al Corecom.

08.

I sondaggi

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici e/o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Nel periodo antecedente, i sondaggi possono essere pubblicati solo se accompagnati dall'apposita nota informativa.

09.

La conservazione delle registrazioni

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione.

10.

Le (presunte) violazioni della par condicio

Le denunce presentate dai soggetti politici interessati devono essere inviate, anche a mezzo fax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata, al competente Corecom, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia deve essere presentata entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.



Proprietà riservata Corecom Sicilia

Ideazione e elaborazione testi

Aldo Mantineo

Progettazione e realizzazione grafica

Giulia La Rosa

Finito di stampare

aprile 2025

Stampa digitale

Clic-art - Palermo

SERVIZIO 2° - SEGRETERIA CORECOM

Gianpaolo Simone, *Dirigente*

Loredana Fileccia, *Segreteria Comitato*

Rosmaria Benvenuti

Gabriella Cerdone

Carmen Cusmà

Antonina D'amico

Rossana Danile

Dorotea Di Fazio

Roberto Grifò

Maria Assunta Lamia

Onofrio Lo Piparo

Maurilio Matranga

Benedetta Miserendino

Diana Rivera

Francesco Paolo Rizzo

Maria Teresa Salerno

Pietro Visalli

Segreteria Comitato REgionale per le COMunicazioni

Via Generale Magliocco, 46

90141 Palermo

corecom@regione.sicilia.it

corecom@certmail.regione.sicilia.it

corecomsicilia

Comitato regionale per le comunicazioni



CONCILIAZIONE



DEFINIZIONE



ROC



MONITORAGGIO
TV



TUTELA
DEI MINORI



DIRITTO
DI RETTIFICA



PROGRAMMI
DELL'ACCESSO



PAR CONDICIO

www.corecomsicilia.it

